

## Iscrizione all'elenco dei commissari giudiziali e straordinari entro il 18 ottobre

Il professionista già iscritto non deve presentare una nuova candidatura

## / Francesco DIANA

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), dando seguito alla Direttiva ministeriale dell'11 maggio 2023, in linea con le disposizioni di cui al DM <u>60/2013</u>, ha pubblicato ieri l'<u>avviso</u> di **apertura** dei termini per l'iscrizione all'elenco dei professionisti idonei ad assumere l'incarico di commissario giudiziale e straordinario nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

La candidatura può essere **presentata** esclusivamente mediante il portale dedicato <a href="https://candidatureas.mi-se.gov.it/">https://candidatureas.mi-se.gov.it/</a> a partire dal **16 settembre** e sino a tutto **il 18 ottobre 2024**.

La trasmissione della domanda di iscrizione con modalità diverse da quelle previste, infatti, non sarà presa in considerazione dal Ministero.

L'iscrizione richiede la compilazione di un modulo on line da parte del professionista interessato, reso disponibile attraverso l'accesso alla propria area personale e previa autentificazione.

Pertanto, è necessario che questi sia munito di SPID, Carta di identità elettronica (CIE) ovvero proceda con la **registrazione** di un proprio account; è necessario, inoltre, che il professionista disponga di un valido indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato e, altresì, di firma digitale.

Ai fini della candidatura, l'interessato deve dichiarare la propria **disponibilità** ad assumere l'incarico di commissario giudiziale ovvero straordinario, oltre che il possesso dei **requisiti** professionali e di onorabilità previsti dall'art. 2 comma 1 e dall'art. 3 del DM 60/2013, specificando anche la relativa categoria di appartenenza.

Il possesso di tali requisiti dovrà risultare, altresì, da apposita dichiarazione che, unitamente al curriculum vitae, costituisce allegato indefettibile della domanda. In tal senso, tuttavia, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione resa ai sensi degli <u>artt. 46</u> e <u>47</u> del DPR 445/2000, soggetta alle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 dello stesso DPR.

Affinché la richiesta di iscrizione sia valutata è necessario che questa risulti completa, sia trasmessa mediante l'apposita piattaforma telematica, sia corredata degli allegati e di ogni altra informazione necessaria e/o utile.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, l'interessato è tenuto a dare notizia di ogni **variazione** e aggiornamento in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, tempestivamente e comunque entro **5 giorni** dall'intervenuta modifica.

## Necessario dare notizia di ogni variazione dei requisiti entro 5 giorni

Ove vengano meno le condizioni richieste, accertato il momento ciò è avvenuto, si procederà con la **sospensione** dell'incarico attribuito proprio nel periodo di "inconferibilità".

In ogni caso, l'iscrizione all'elenco non comporta l'insorgere di alcun diritto ovvero preferenza ai fini del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore. È precisato, in ultimo, che tale avviso **non** incide sulle **candidature già presentate** ai sensi del bando del giugno 2023 che restano valide. Pertanto, chi avesse già presentato domanda in quella sede, salvo che non sia intervenuta una modifica dei requisiti di idoneità richiesti, non è tenuto a ripresentarla.